



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

.....

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DALIA - NIERI - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 155

Oggetto:

Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del "Potenziale viticolo regionale". Modifica Allegato A alla D.G.R. 431/2001.



155 - 5 MAR. 2010. *fr*

Oggetto: Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del "Potenziale viticolo regionale". Modifica Allegato A alla D.G.R. 431/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO in particolare il TITOLO I, CAPO III, Sezione IV bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente disposizioni relative al "Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo";

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che tali regolamenti disciplinano l'OCM vino in parte modificando la disciplina precedentemente dettata dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in parte confermandola;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2001, n. 431 di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne l'approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30/7/2004, n. 676 recante "Attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 1493/1999, e dell'articolo 20 del Regolamento (CE) 1227/2000, in materia di classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino".



VISTO l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e Province autonome che stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che le misure di gestione del potenziale viticolo sono applicate mediante disposizioni regionali relative a criteri, termini e procedure per l'impianto, l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonché per la realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati a finalità sperimentali, al consumo familiare ed alla produzione dei materiali di moltiplicazione;

CONSIDERATO che la normativa nazionale vigente in materia vitivinicola individua le Regioni come unità amministrativa di base per la classificazione delle varietà di vite coltivate e per il riconoscimento di nuove varietà per uve da vino idonee alla coltivazione per la produzione di uva da vino;

VISTO il documento ministeriale "SIAN - Linee guida per lo sviluppo del sistema - Un modello di e-government per l'agricoltura italiana" approvato con l'intesa Conferenza Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008;

CONSIDERATO che l'anagrafe delle aziende agricole ed il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999 e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, rappresentano strumenti indispensabili per la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti di soggetti che intendano intrattenere, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che le informazioni dell'anagrafe delle aziende agricole sono utilizzate in tutti i procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura;

PRESO ATTO che lo schedario viticolo regionale sia parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole e che la gestione dei procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo sia interconnessa con l'anagrafe;

RITENUTO di approvare le "Disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del Potenziale viticolo regionale" di cui all'Allegato A composto da n. 27 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che modifica l'allegato A alla DGR 431/2001.

TENUTO CONTO - al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa - che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al settore vitivinicolo e l'approvazione della modulistica connessa alla gestione del potenziale vitivinicolo regionale siano demandate ad atti del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale;

CONSIDERATO che sono state esperite le procedure di concertazione in data 10 febbraio 2010;

all'unanimità



155 - 5 MAR. 2010. *SM*

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

di approvare le "Disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del Potenziale viticolo regionale" di cui all'Allegato A composto da n. 27 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che modifica l'allegato A alla DGR 431/2001.

Il Direttore del Dipartimento, con successivi atti, provvederà all'adeguamento ed approvazione della modulistica connessa alla gestione del potenziale vitivinicolo regionale che subentrerà a tutti gli effetti a quella allegata alla D.G.R 431/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.



Allegato A.pdf

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 MAR. 2010



15 MAR 2010
15 MAR 2010



ALLEG. alla DELIB. N. 155 OR
DEL 5 MAR. 2010

ALLEGATO A)



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

AREA FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

“Disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del Potenziale viticolo regionale”

IL PRESENTE *ALLEGATO A* E' COMPOSTO DI N. 27 PAGINE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. GINO SETTIMI





INDICE

1. DEFINIZIONI
2. PREMESSA
3. POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE
 - 3.1 Costituzione del potenziale produttivo aziendale
 - 3.2 Variazioni del potenziale produttivo aziendale
4. IMPIANTO DI VIGNETI
 - 4.1 Divieto transitorio di impianto di vigneti
 - 4.2 Impianto di vigneti
 - 4.2.A) *Diritti di nuovo impianto*
 - 4.2.B) *Diritti di reimpianto*
 - 4.2.C) *Diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale*
5. SUPERFICI VITATE ILLEGALMENTE IMPIANTATE
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E ALLE NUOVE ISCRIZIONI DELLE SUPERFICI VITATE NELLO SCHEDARIO VITICOLO REGIONALE
7. DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIETA' PER UVE DA VINO
 - 7.1 Classificazione delle varietà di vite
 - 7.2 Riconoscimento ed inserimento di nuove varietà di vite nel Registro Regionale delle viti idonee alla produzione di uva da vino





1. DEFINIZIONI

ADA competente: Area Decentrata Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, competente territorialmente.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Denominazione di Origine Protetta (DOP): il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'art. 118 bis, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 118 ter, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto dalla *Riserva regionale*.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione.

Estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice.

Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del D.P.R. n. 503/99, e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99.

Impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

Indicazione Geografica Protetta (IGT): il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'art. 118 bis, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 118 ter, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Parcella Vitata: porzione di terreno coltivata a vigneto da uva da vino contigua ed omogenea per occupazione del suolo e per conduzione.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Regolamento: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009;

Regolamento di attuazione: Regolamento 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;


Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Superficie irrigua: terreno nel quale sia installato un impianto fisso di irrigazione anche se viene effettuata la sola irrigazione di soccorso.

Superficie vitata: è la superficie definita dal D.M. 26 luglio 2000. Per superficie vitata si intende la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;



- 
- b) superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non potranno essere considerate come superficie vitata.

Esclusivamente ai fini del pagamento degli aiuti riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l'estirpazione con premio dei vigneti previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari così come stabilito dall'art. 75, paragrafo 1) Reg. (CE) n. 555/2008.

Unità vitata (U.V.): una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva (uva da vino o da tavola), forma di allevamento, irrigazione, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), sesto di impianto, anno di impianto.

Vigneto-Vigna: impianto di vite con varietà di uve da vino, unità di base iscrivibile ad un albo/elenco DOP/IGP compatibile con le condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Il vigneto può essere costituito da una singola unità vitata (U.V.) o da un insieme di unità vitate anche non contigue. Una U.V. può essere associata ad uno ed un solo vigneto.

Un vigneto può essere iscritto ad uno o a più albi/elenchi DOP/IGP, purché siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.





2. PREMESSA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare le norme di cui il TITOLO I, CAPO III, sezione IV bis (Potenziale produttivo nel settore viti-vinicolo), sottosezioni I e II che riguardano:

- gli impianti illegali realizzati posteriormente al 31 agosto 1998;
- la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998;
- il regime transitorio dei diritti di impianto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, ed in particolare l'art. 81 concernente i controlli relativi al potenziale produttivo il quale prevede tra l'altro che:

- a) nella concessione di diritti di reimpianto è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione dell'estirpazione;
- b) nel caso in cui si dispone di uno schedario viticolo aggiornato il controllo prima dell'estirpazione concernente la verifica dell'esistenza del vigneto può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo;
- c) la verifica dell'avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco classico oppure può essere eseguita mediante telerilevamento se è estirpato l'intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m²;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 marzo 2001 concernente modalità per l'aggiornamento delle schedario vitivinicolo e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti a denominazione di origine protetta (DOP) e negli elenchi delle vigne ad indicazione geografica protetta (IGP) ed in particolare l'art. 4, comma 3 il quale prevede che le Regioni assicurano l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo secondo modalità idonee a garantirne la regolare prosecuzione di funzionamento, tenuto conto delle apposite disposizioni emanate da AGEA;


RICHIAMATO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 concernente il regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ed in particolare l'art. 9 concernente il *Fascicolo aziendale*, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ed in particolare le disposizioni relative al *Fascicolo aziendale*;

VISTO il Regolamento regionale del 30 settembre 2009, n. 20 recante "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2001, n. 431 di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne l'approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del Potenziale produttivo viticolo;




VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 676 recante “Attuazione dell’ articolo 19 del Regolamento (CE) 1493/1999, e dell’articolo 20 del Regolamento (CE) 1227/2000, in materia di classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino;

PRESO ATTO che la costituzione e l’aggiornamento del *Fascicolo aziendale* rappresentano adempimenti obbligatori per i produttori anche ai fini dell’aggiornamento della base dati delle dichiarazioni delle superfici vitate, relativamente ad impianti, reimpianti, estirpazioni, rilascio diritti di reimpianto, cambi di conduzione, ecc.;

CONSIDERATO che le disposizioni emanate da AGEA per la gestione informatizzata del Potenziale produttivo viticolo, prevedono il collegamento del *Fascicolo aziendale*, attraverso il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), con la dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) di ogni conduttore;

CONSIDERATO tuttavia che a seguito dell’incrocio tra i dati del *Fascicolo aziendale* e lo schedario viticolo regionale, i dati relativi alle superfici vitate potrebbero risultare incoerenti e pertanto è opportuno prevedere che il conduttore interessato possa, se del caso, allineare i dati e le informazioni della propria dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) con il relativo *Fascicolo aziendale*, presentando apposita richiesta alla Regione;

VISTO il documento ministeriale “SIAN - Linee guida per lo sviluppo del sistema - Un modello di e-government per l’agricoltura italiana” approvato con l’intesa della Conferenza Stato – Regioni in data 28 febbraio 2008;

PRESO ATTO che il documento sopra richiamato stabilisce tra l’altro che:

- la semplificazione amministrativa, determinata anche dall’evoluzione della normativa europea, rappresenta un obiettivo strategico della Pubblica Amministrazione;
- il SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale, rappresenta lo strumento attraverso il quale attuare la semplificazione amministrativa nei confronti dei produttori agricoli;
- il modello per l’evoluzione del SIAN prevede che lo stesso diventi un sistema di dati e servizi semplificato e digitale per il colloquio tra le aziende agricole/cittadini e le Amministrazioni del comparto agricolo e rurale (MIPAAF, Regioni e Province Autonome, AGEA, ecc.);
- i principi su cui si basa il SIAN sono di assicurare la condivisione per tutte le Amministrazioni centrali e locali delle informazioni strutturali e territoriali delle aziende agricole italiane e garantire l’accesso e la fruibilità da parte di tutti i soggetti dell’area connessa al controllo ed al pagamento degli aiuti comunitari di competenza dell’Organismo di coordinamento e degli Organismi pagatori nell’ambito del “Sistema integrato di gestione e controllo” (SIGC);
- l’elemento che all’interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il *Fascicolo aziendale*;
- ciascuna informazione contenuta nel *Fascicolo aziendale* è sottoposta a controllo/certificazione esclusivamente da parte dell’Amministrazione competente dell’informazione stessa;
- il *Fascicolo aziendale* costituisce il contenuto informativo indispensabile per la predisposizione di qualsiasi atto amministrativo;
- relativamente al settore vitivinicolo sono riservate alle Regioni oltre alle competenze amministrative, i controlli sulle superfici vitate, il controllo e la certificazione delle informazioni dichiarative di dettaglio dei vigneti contenute nel *Fascicolo aziendale* a seguito della confluenza dei dati inseriti nel Potenziale viticolo, la registrazione dei dati relativi ai diritti di reimpianto;

CONSIDERATA la circolare ACIU AGEA n 1415 del 3/11/2009 documento concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate – Misurazione e documentazione nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) sia per quel che riguarda la misurazione dei vigneti sia per quello che riguarda la gestione delle informazioni registrate in ambiente SIAN e disponibili nel *Fascicolo aziendale*;



SECRET

ATTESO che a seguito della riforma dell'OCM vino entrata in vigore dal 1 agosto 2008, la normativa comunitaria e nazionale del settore vitivinicolo è in fase di completamento e revisione e che pertanto potrebbero rendersi necessarie modifiche alle disposizioni oggetto del presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more del completamento e revisione della normativa comunitaria e nazionale del settore vitivinicolo, adottare disposizioni di carattere transitorio per la gestione del Potenziale produttivo viticolo regionale;

è precisato che:

- l'Organizzazione Comune del Mercato del vino è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito denominato *Regolamento*) e dal Regolamento 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 (di seguito denominato *Regolamento di attuazione*);
- le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia relative alla gestione del Potenziale viticolo regionale;
- la campagna viticola inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo;
- i procedimenti amministrativi avviati e non conclusi prima del primo agosto 2008 entrata in vigore del Regolamento 479/2008 saranno conclusi con riferimento alla nuova disciplina comunitaria;
- ai sensi del D.M. 26 luglio 2000, art. 1, comma 6) per superficie vitata si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto;
- le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano ai produttori che detengono superfici vitate di estensione complessivamente inferiore a 0.1 ettari e il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli siano destinate esclusivamente al consumo familiare dei produttori stessi;
- il conduttore che intenda impiantare, estirpare, reimpiantare superfici vitate o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato da terzi deve presentare domanda di autorizzazione all'ADA competente;
- l'ADA competente effettua l'istruttoria delle domande, concede l'autorizzazione, tiene la registrazione delle autorizzazioni, costituisce per ciascuna azienda il fascicolo di domanda;
- nel fascicolo della domanda confluiscono i dati relativi alle dichiarazioni di superfici vitate, interventi realizzati, superfici iscritte agli albi o elenchi ovvero tutta la documentazione relativa al potenziale viticolo aggiornato dell'azienda;
- è confermato, fino a nuove disposizioni, il divieto temporaneo al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all'esterno del territorio regionale, introdotto con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 162, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 ottobre 2005, n. 872 al fine di mantenere in equilibrio il Potenziale vitivinicolo regionale;
- la modulistica afferente i processi amministrativi alla presente deliberazione sarà approvata con provvedimenti successivi del direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale.





3. POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE

3.1 Costituzione del potenziale produttivo aziendale

E' fatto obbligo a ciascun conduttore di superfici vitate di effettuare la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;

3.2 Variazioni del potenziale produttivo aziendale

Il conduttore dell'azienda agricola, congiuntamente ad eventuali comproprietari qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, deve notificare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda al fine di mantenerlo aggiornato.

A tal fine presenta specifica richiesta all'ADA competente, con le modalità indicate nei successi punti, ai fini del rilascio del:

- diritto di nuovo impianto;
- diritto di reimpianto;
- nulla osta al trasferimento di un diritto di reimpianto;
- diritto di reimpianto anticipato;
- autorizzazione al sovrainnesto.

Il conduttore dell'azienda agricola ha altresì l'obbligo di comunicare all'ADA competente, aggiornando contestualmente il *Fascicolo aziendale*, le seguenti variazioni relative al potenziale viticolo aziendale:

- l'estirpazione di un vigneto finalizzata al rilascio del diritto di reimpianto;
- l'estirpazione di un vigneto non finalizzata al rilascio del diritto di reimpianto;
- la realizzazione di un impianto/reimpianto o di un reimpianto anticipato;
- la realizzazione di un sovrainnesto;
- i cambi di conduzione dell'intera azienda viticola o di singole unità vitate (vendita, successione, donazione, affitto, ecc.);
- la variazione dei dati anagrafici del conduttore e/o dei riferimenti catastali (frazionamenti, ecc.);
- la variazione delle caratteristiche delle unità vitate (sesto di impianto, vitigno, forma di allevamento, ecc.);
- la variazione del potenziale viticolo aziendale finalizzata all'allineamento delle superfici vitate con il *Fascicolo aziendale* o per la correzione di errori materiali.





4. IMPIANTO DI VIGNETI

4.1 Divieto transitorio di impianto di vigneti

Ai sensi degli articoli 85 *septies* e 85 *octies* del *Regolamento*, fatta salva la facoltà prevista dai commi 3 e 5 dell'articolo 85 *octies* del *Regolamento* stesso, è vietato fino al 31 dicembre 2015 l'impianto di vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino. E' ugualmente vietato il sovrainnesto di varietà di uve classificate per la produzione di vino su varietà diverse dalle varietà di uve da vino. Le superfici vitate impiantate in violazione del divieto transitorio di impianto sono soggette alla disciplina sanzionatoria vigente ed in particolare al regolamento regionale n. 20 del 30 settembre 2009.

4.2 Impianto di vigneti

Ai sensi dell'art. 85 *octies* comma 3 del *Regolamento* possono essere impiantati vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino e riconosciute nella Regione Lazio soltanto se accompagnati dal possesso di:

4.2.A) Diritti di nuovo impianto;

4.2.B) Diritti di reimpianto;

4.2.C) Diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale.

Tali diritti devono essere esercitati in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Qualsiasi nuovo impianto, reimpianto, di superficie vitata è subordinato alla concessione dell'autorizzazione regionale.

I diritti di impianto, di reimpianto e quelli prelevati dalla *Riserva regionale* concessi a norma dell'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1493/99, restano validi e sono utilizzati entro la scadenza indicata nella concessione rilasciata in conformità al *Regolamento* ed alla normativa regionale.

4.2.A) Diritti di nuovo impianto

In deroga al divieto di impianto, possono essere concessi, ai sensi dell'art. 85 *nonies* del *Regolamento*, diritti di nuovo impianto per le superfici destinate:

- a misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità';
- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

I diritti di nuovo impianto di cui sopra sono:

- esercitati dal conduttore a cui sono stati concessi;
- utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale sono stati concessi;
- utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati concessi.





IMPIANTI REALIZZATI NELL'AMBITO DI MISURE DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA O DI ESPROPRIO

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del *Regolamento di attuazione* il diritto di nuovo impianto è concesso per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione all'impianto è concessa su domanda presentata all'ADA competente da parte del conduttore interessato, e rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste, per una superficie, in coltura pura, non superiore al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'ADA competente conserva una registrazione delle autorizzazioni concesse.

IMPIANTI DI VIGNETI DESTINATI A SPERIMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del *Regolamento di attuazione* gli impianti in argomento sono realizzati esclusivamente per scopi di sperimentazione nel settore vitivinicolo.

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le Istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o sperimentazione devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione Lazio.

L'impianto di superficie destinata a sperimentazione viticola deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una Istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica. Il progetto deve avere durata definita e limitata. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata dell'Istituzione scientifica responsabile. I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti devono essere messi a disposizione della Regione Lazio che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

La richiesta per l'impianto di vigneti sperimentali, corredata dal progetto di ricerca e/o sperimentazione, deve essere inviata alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari.

Il progetto deve contenere:

- gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- la durata (che solo eccezionalmente può superare i dieci anni);
- una relazione illustrativa;
- l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare;
- i risultati che si prevedono di raggiungere;
- il carattere innovativo del progetto proposto al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate;
- il responsabile scientifico.




Nel progetto deve essere evidenziata la piena disponibilità e le modalità per una quanto più diffusa divulgazione dei temi e dei risultati della sperimentazione.

Il progetto deve essere firmato dal soggetto proponente e controfirmato, per validazione, da un'Istituzione scientifica a carattere pubblico, dedita alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura che ne assume la responsabilità scientifica.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato la cartografia catastale nella quale risulti evidenziato l'esatto posizionamento del vigneto;
- b) l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 85 *nonies* del Reg. (CE) n. 1234/07, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione regionale



all'impianto, la data di impianto e la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda agricola alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;

c) l'impegno:

- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici oggetto di sperimentazione per tutto il periodo della sperimentazione;
- a non iscrivere le superfici impiantate agli albi dei vigneti a DOP o agli elenchi delle vigne IGP;
- ad estirpare, facendosi carico delle spese relative, le superfici vitate autorizzate a conclusione del periodo di sperimentazione entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della sperimentazione stessa. L'estirpazione di tali superfici non genera diritti di reimpianto.

Ai fini dell'istruttoria della domanda presentata il responsabile del procedimento può avvalersi anche di Enti di ricerca specializzati, per un parere sulla validità della sperimentazione proposta, rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi regionali.

Il diritto di impianto concesso entro 60 giorni dalla domanda, è valido esclusivamente per il periodo della sperimentazione.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro la seconda campagna viticola successiva alla autorizzazione.

Entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti sperimentali comunica alla Regione la data in cui il vigneto è stato realizzato.

La Regione entro 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori verifica se l'impianto è stato realizzato in conformità alla autorizzazione rilasciata.

Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

Dopo il periodo di sperimentazione il conduttore può, in alternativa all'estirpazione, acquisire ed utilizzare, secondo le condizioni previste e previa autorizzazione regionale, diritti di reimpianto o di impianto della *Riserva regionale* per poter produrre vino destinato alla commercializzazione sulle superfici vitate autorizzate alla sperimentazione.

Nel caso in cui non avvenga l'estirpazione entro i termini stabiliti o non vengano utilizzati corrispondenti diritti di reimpianto o diritti di impianto provenienti dalla *Riserva regionale* le superfici vitate oggetto della sperimentazione sono considerate impiantate in violazione del divieto di impianto e soggette alla disciplina sanzionatoria vigente ed in particolare al regolamento regionale n. 20 del 30 settembre 2009.

I diritti di nuovo impianto per vigneti sperimentali concessi anteriormente al 1 agosto 2000 e le condizioni sull'utilizzo di tali diritti, sono validi per il periodo della sperimentazione autorizzato. Tale periodo potrà essere prorogato una sola volta, su motivata richiesta da parte del responsabile scientifico del progetto presentata alla Regione, esclusivamente al fine di consentire la conclusione



della sperimentazione. Dopo la fine del periodo sperimentale, a tali superfici si applicano le disposizioni sopra indicate.

La Regione conserva una registrazione delle domande per diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla sperimentazione viticola e dei relativi provvedimenti adottati.

IMPIANTI DI VIGNETI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER MARZE

Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del *Regolamento di attuazione* i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze possono essere realizzati, in deroga al divieto comunitario di impianto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le aziende, singole o associate, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, devono richiedere la relativa autorizzazione all'ADA competente e per conoscenza al Servizio Fitosanitario Regionale.

L'autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di viti per la coltivazione di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, è concessa unicamente ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

L'autorizzazione è concessa ai soggetti sopra indicati a condizione che sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto, verificabile con la presenza delle particelle catastali interessate all'interno del *Fascicolo aziendale* del conduttore e che lo stesso fascicolo sia nello stadio di validazione al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario.

Gli impianti realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale.

Il diritto di impianto è rilasciato dall'ADA competente, previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il diritto di impianto rilasciato è valido esclusivamente per la produzione di piante madri per marze e l'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze comunica all'ADA competente la realizzazione dell'impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante.

L'ADA competente entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta messa a dimora delle piante verifica se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione rilasciata.

Per tutto il periodo di produzione dei vivai di marze, le uve ottenute da queste piante non possono essere vendemmiate, oppure, se vendemmiate, devono essere distrutte (*art. 60, par. 3 del Regolamento di attuazione*).

Dopo il periodo di produzione di piante madri per marze il conduttore può:

- a) acquisire ed utilizzare, secondo le condizioni previste e previa autorizzazione regionale, diritti di reimpianto o di impianto della *Riserva regionale* per poter produrre vino destinato alla commercializzazione ottenuto dalle superfici vitate autorizzate alla produzione di piante madri per marze, ovvero,



SECRETARIA
estirpare, a proprie spese, le superfici vitate utilizzate per la produzione di piante madri per marze. L'estirpazione di tali superfici non genera diritti di reimpianto. Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, e le condizioni sull'utilizzo di tali diritti, sono validi per il periodo autorizzato. Dopo la fine del periodo di produzione di piante madri per marze, a tali superfici si applicano le disposizioni sopra indicate.

L'ADA competente conserva una registrazione delle domande per diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze e dei relativi provvedimenti adottati.

IMPIANTI DI VIGNETI I CUI PRODOTTI SONO DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE DEI VITICOLTORI

In deroga al divieto comunitario, ai sensi dell'art. 60 comma 6 del *Regolamento di attuazione*, ai conduttori che non detengono superfici vitate o che detengono superfici vitate aziendali complessivamente inferiori a 0,1 ettari ed il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare, è consentito di realizzare nuovi impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare fino a un totale massimo complessivo di superficie vitata aziendale pari a 0,1 ettari.

Il conduttore che intenda impiantare una superficie vitata il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al proprio consumo familiare è tenuto a presentare domanda all'ADA competente.

L'autorizzazione all'impianto per consumo familiare è rilasciata dall'ADA competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il conduttore comunica all'ADA competente l'impianto del vigneto per uso familiare, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante.

E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici vitate impiantate esclusivamente per il consumo familiare.

Qualora si riscontrino infrazioni a tale divieto, la superficie interessata viene estirpata a spese del conduttore. Fino all'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve di tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Ai fini della verifica degli impegni sottoscritti dal richiedente, sono previsti controlli in loco, a cura dell'ADA competente su un campione pari ad almeno il 5% delle domande di impianto di vigneti per uso familiare presentate annualmente.

L'estirpazione di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare non dà luogo a diritti di reimpianto.

Qualora l'azienda intenda produrre vino da commercializzare il conduttore deve o acquistare un diritto di reimpianto dal libero mercato o acquisire un diritto di impianto proveniente dalla *Riserva regionale*.



In presenza di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per la realizzazione di vigneti la cui produzione viene destinata alla commercializzazione, deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare purché il vigneto sia conforme alle norme vigenti in materia.

Nel caso di impianti illegali realizzati posteriormente al 31 agosto 1998 di cui all'art. 85 bis, paragrafo 1 del *Regolamento*, i produttori sono esentati dall'obbligo di estirpazione previsto dal medesimo articolo per le superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori per una superficie vitata non superiore a 0,1 ettari per viticoltore ed a condizione che il conduttore non produca vino a scopi commerciali. A tale superfici si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.

L'ADA competente conserva una registrazione dei diritti di nuovo impianto destinati a prodotti per consumo familiare, nonché delle superfici per le quali si siano riscontrate infrazioni.

4.2.B) Diritti di reimpianto

Ai sensi dell'articolo 85 decies del *Regolamento* i diritti di reimpianto possono essere assegnati, previa estirpazione di una superficie vitata per la produzione di uva da vino, regolarmente iscritta allo schedario viticolo regionale.

Il diritto di reimpianto è valido fino al 31 dicembre 2015 (termine del regime transitorio). In caso venga prorogato il regime transitorio dei diritti di reimpianto (previsto dall'art. 85 octies, comma 5 del *Regolamento*), il diritto ha una validità di otto campagne viticole decorrenti da quella successiva a quella in cui è stata eseguita l'estirpazione e comunque non oltre il termine del regime transitorio.

I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del *Regolamento* (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi previsti.

Il reimpianto di un vigneto può essere effettuato esclusivamente in forza di un diritto.

I diritti di reimpianto sono assegnati, dall'ADA competente, al conduttore che ne ha fatto richiesta.

Il diritto di reimpianto può essere ottenuto mediante:

- l'estirpazione di una equivalente superficie vitata;
- l'acquisto da un altro conduttore;
- la concessione dalla *Riserva regionale*.



Ai sensi dell'articolo 63 del *Regolamento di attuazione* i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna viticola successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato previa stipula di garanzia fideiussoria.

Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- a) superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dell'art. 120 bis, paragrafi da 2 a 4 del *Regolamento*;
- b) superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto;
- c) superfici vitate impiantate anteriormente al 1 settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità all'art. 85 ter del *Regolamento*;
- d) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano concessi diritti di nuovo impianto per tali superfici;
- e) superfici destinate alla sperimentazione viticola durante il periodo della sperimentazione;

superfici destinate alla coltura di piante madri per marze durante il periodo di produzione di dette piante;

- g) superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;
- h) superfici che beneficiano di un premio di estirpazione ai sensi del *Sezione IV bis, sottosezione III, del Regolamento*.

• **Estirpazione e concessione del diritto di reimpianto**

Ai fini dell'estirpazione del vigneto il conduttore deve presentare domanda di autorizzazione all'ADA competente. I lavori di estirpazione possono iniziare soltanto se autorizzati dall'ADA in cui è stata presentata la domanda. L'estirpazione origina un diritto di reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una superficie vitata equivalente a quella indicata nell'autorizzazione di estirpazione.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare nello schedario viticolo regionale e nel *Fascicolo aziendale* del conduttore ed è determinata in base alla definizione riportata nel D.M. 26 luglio 2000, art. 1, comma 6).

Le superfici vitate per le quali viene chiesta la concessione di diritti di reimpianto sono soggette a controlli amministrativi sistematici prima e dopo l'esecuzione dell'estirpazione sul 100% delle domande presentate. Il controllo riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati presenti nello schedario viticolo regionale e delle banche dati alfanumeriche e grafiche che costituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Sono inoltre previsti controlli in loco prima dell'estirpazione su un campione pari ad almeno il 5% delle domande pervenute annualmente per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo e la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

La fase del controllo amministrativo si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio da parte dell'ADA dell'autorizzazione all'estirpazione o del suo diniego anche parziale indicandone le motivazioni.

L'estirpazione deve essere eseguita entro il termine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stata autorizzata. Il conduttore che intenda estirpare il vigneto oltre il suddetto termine deve presentare un'altra domanda di estirpazione.

Il conduttore è tenuto a notificare all'ADA competente l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 30 giorni dall'eliminazione totale dei ceppi.

Qualora il conduttore non provveda entro il suddetto termine a comunicare all'ADA competente l'avvenuta estirpazione del vigneto la validità del diritto di reimpianto decorre dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione.



La verifica dell'avvenuta estirpazione del vigneto da parte dell'ADA è effettuata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'estirpazione, mediante un controllo in loco sul 100% delle notifiche pervenute.

Se trattasi di estirpazioni parziali di una parcella vitata durante il sopralluogo dovrà essere misurata la quota di vigneto residua e sottratta dal totale iniziale. La differenza ottenuta corrisponde alla misura del diritto di reimpianto generato.

Per ogni controllo in loco i funzionari incaricati redigono apposita relazione di controllo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 80 del *Regolamento di attuazione*.

Detta relazione è notificata al conduttore interessato ai fini dell'aggiornamento del proprio *Fascicolo aziendale*.

Sulla base delle risultanze del controllo in loco l'ADA competente rilascia, con atto del Dirigente dell'ADA medesima, il diritto di reimpianto per le superfici vitate effettivamente estirpate e provvede alla registrazione informatica di detti diritti nell'ambito degli applicativi predisposti dal SIAN.

Nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto sono riportati i parametri del vigneto oggetto di estirpazione, quali la superficie, il tipo di gestione del vigneto (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva (DOP, IGP) la resa produttiva, nonché la scadenza del diritto.

La resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti iscritti agli albi dei vini DOP o agli elenchi delle vigne IGP si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione. In caso di vigneti iscritti a più albi o elenchi, la resa per ettaro è quella ottenuta dalla media delle rese previste nei rispettivi disciplinari di produzione;
- per i diritti di reimpianto originati dalla estirpazione di vigneti non iscritti agli albi o elenchi, la resa per ettaro è ottenuta dalla media delle rese previste nei disciplinari di produzione dei vini IGP prodotti nel territorio provinciale in cui è ubicato il vigneto.

L'ADA competente conserva una registrazione delle domande di estirpazione a fini del reimpianto, dei relativi provvedimenti adottati e delle notifiche di reimpianto.

• **Esercizio dei diritti di reimpianto**

I diritti di reimpianto possono essere:

- a) esercitati nella medesima azienda alla quale sono stati assegnati ed utilizzati, per la superficie per la quale sono stati concessi che, comunque, non può essere superiore a quella estirpata. Quando un diritto di reimpianto viene esercitato all'interno della stessa azienda, non esiste l'obbligo regolamentare di controllare il suo impatto sul potenziale produttivo aziendale;
- b) trasferiti, parzialmente o totalmente, ad un'altra azienda con le modalità successivamente indicate.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a notificare all'ADA competente la realizzazione del reimpianto, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il termine della campagna viticola in cui è avvenuto il reimpianto.

Sono previsti controlli in loco sul 100% delle notifiche di reimpianto presentate. Il controllo è effettuato entro 90 giorni dalla data della notifica e comporta la verifica delle superfici vitate realizzate tenuto conto del diritto di reimpianto rilasciato dall'ADA competente.



Le risultanze di detto controllo sono notificate al conduttore interessato al fine dell'aggiornamento del proprio *Fascicolo aziendale*.

Ad avvenuto controllo l'ADA competente provvede all'aggiornamento informatico dei dati nell'ambito degli applicativi predisposti dal SIAN, in merito alle risultanze dell'accertamento svolto.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di reimpianto deve essere in regola con la normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I diritti di reimpianto non esercitati nei periodi prescritti confluiscono nella *Riserva regionale* dei diritti di impianto.

• **Trasferimento dei diritti di reimpianto**

Ai sensi dell'articolo 85 *decies del Regolamento*, paragrafo 4, i diritti di reimpianto sono utilizzati nell'azienda per la quale sono stati concessi.

In deroga, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora:

- una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda; ovvero
- le superfici dell'azienda dove vengono trasferiti siano destinate:
 - alla produzione di vini DOP/IGP;
 - o
 - alla coltura di piante madri per marze.

L'utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione Lazio è limitato esclusivamente all'ambito territoriale regionale, così come stabilito con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 162, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 ottobre 2005, n. 872 al fine di mantenere in equilibrio il Potenziale vitivinicolo regionale;

In attuazione di quanto disposto di cui al *Regolamento*, art. 85 *decies*, paragrafo 5, secondo comma l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del Potenziale produttivo viticolo regionale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione. Pertanto, qualora l'esercizio di detta tipologia di diritti di reimpianto comporti una resa per ettaro superiore alla resa dei vigneti che hanno originato il diritto di reimpianto medesimo, occorre ridurre la superficie da vitare in modo proporzionale alla resa prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, secondo le modalità indicate, a titolo esemplificativo, nella sotto riportata *Tabella rese*.





TABELLA RESE

A			B		
VIGNETO OGGETTO DI ESTIRPAZIONE			VIGNETO OGGETTO DI REIMPIANTO		
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 1 (RESA IN HI/Ha*)	A SUPERFICIE	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 2 (RESA IN HI/Ha)	B SUPERFICIE
VARIETALI	R 1	A	IGP	R2 ≤ R1	B=A
			DOP	R2 < R1	B=A
IGP	R 1	A	IGP	R2 ≤ R1	B=A
			DOP	R2 > R1	B=A(R1/R2)
DOP	R 1	A	DOP	R2 ≤ R1	B=A
				R2 > R1	B=A(R1/R2)

* Resa ettoltri (HI) ad ettaro (Ha) = quintali (100 Kg) di uva prodotta moltiplicato per la resa massima delle uve in vino, indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

Superficie A = superficie del vigneto estirpato
 Superficie B = superficie del vigneto dopo il reimpianto
 R1= resa in ettoltri del vigneto A
 R2= resa in ettoltri del vigneto B



In conformità a quanto disposto dal *Regolamento di attuazione*, art. 64, paragrafo 1 nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua per la produzione di vini DOP, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua per la produzione di vini IGP, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 20%.

Il trasferimento di un diritto di reimpianto avviene mediante scrittura privata conforme alle norme di legge registrata tra le parti contraenti. Nella scrittura privata, oltre alle generalità delle parti contraenti, devono risultare indicati: l'entità della superficie oggetto di trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto e del reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto medesimo.

Nel caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda che ha in portafoglio un diritto di reimpianto, il titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se viene citato nell'atto di cessione.

Il nulla osta al trasferimento del diritto di reimpianto viene rilasciato dall'ADA competente su presentazione di una domanda da parte del conduttore acquirente previa verifica sulla sussistenza del diritto di reimpianto da trasferire.

Alla domanda dovrà essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione: copia del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento, l'originale o copia conforme dalla scrittura privata registrata stipulata tra le parti contraenti, copia di un valido documento di identità del/i cedente/i e dell'acquirente.

L'acquirente deve inoltre aver costituito il *Fascicolo aziendale*.

Il controllo amministrativo, effettuato sul 100% delle richieste di nulla osta al trasferimento pervenute, riguarda:

- la verifica sulla sussistenza e validità del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

In caso di trasferimento di un diritto di reimpianto da un'altra Regione il riscontro sulla sussistenza e validità del diritto è effettuato direttamente presso l'Amministrazione di provenienza del diritto, con richiesta formale.

L'ADA competente esperisce gli opportuni accertamenti e concede, sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, il nulla osta al trasferimento di un diritto di reimpianto. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

Il nulla osta al trasferimento del diritto di reimpianto è rilasciato dall'ADA competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e può essere utilizzato entro e non oltre la scadenza prevista nel diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale il conduttore in possesso del nulla osta al trasferimento del diritto di reimpianto, è tenuto a notificare all'ADA competente la realizzazione del vigneto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il termine della campagna in cui è stato realizzato l'impianto.

Sono previsti controlli in loco sul 100% delle notifiche di impianto di cui al precedente paragrafo.

Il controllo è eseguito entro 90 giorni dalla data della notifica e comporta la verifica delle superfici vitate impiantate tenuto conto del nulla osta al trasferimento del diritto rilasciato.

Per ogni controllo in loco i funzionari incaricati redigono apposita relazione di controllo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 80 del *Regolamento di attuazione*.

Detta relazione è notificata al conduttore interessato ai fini dell'aggiornamento del proprio *Fascicolo aziendale*.

L'ADA competente conserva una registrazione delle domande di trasferimento dei diritti di reimpianto e dei relativi provvedimenti adottati.




• *Reimpianto anticipato*

Ai sensi del *Regolamento* art. 85 *decies*, paragrafo 2 e dell'art. 63 del *Regolamento di attuazione* il conduttore che intende chiedere un diritto di reimpianto con l'impegno ad estirpare una superficie vitata deve presentare domanda all'ADA competente, allegando la documentazione indicata nella stessa.

La superficie vitata oggetto di estirpazione deve risultare nello schedario viticolo regionale e nel *Fascicolo aziendale* del conduttore ed è determinata sulla base della definizione riportata nel D.M. 26 luglio 2000 art. 1, comma 6).

Con la presentazione della domanda il conduttore:

- a) si impegna ad effettuare, in un'unica soluzione, l'estirpazione di una equivalente superficie vitata esistente in azienda entro la fine della terza campagna viticola successiva alla data di realizzazione del nuovo impianto;
- b) deve dimostrare di non possedere diritti di reimpianto o di possederne in quantità insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato;
- c) deve presentare garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria a favore della Regione Lazio, di 6.000 euro/ha a titolo di cauzione dell'impegno assunto;
- d) si impegna, fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto, a non produrre con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare vino da commercializzare. Fino a quando il vecchio vigneto non è stato estirpato i prodotti ottenuti da uve coltivate sull'una o l'altra delle due superfici vitate possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione a spese del produttore (art.63, paragrafo 3 del *Regolamento di attuazione*); tuttavia partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 80% vol.



Il controllo amministrativo, effettuato sul 100% delle domande presentate, riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati presenti nello schedario viticolo regionale e delle banche dati alfanumeriche e grafiche che costituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- la verifica che la superficie vitata oggetto di estirpazione non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato viene rilasciata dall'ADA competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Sulle domande di reimpianto anticipato pervenute mensilmente sono effettuati controlli in loco su un campione pari al 5% delle richieste.

Il controllo in loco comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione;
- la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale il conduttore è tenuto a notificare all'ADA competente la realizzazione del vigneto oggetto di reimpianto anticipato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il termine della campagna viticola in cui è stato realizzato l'impianto.

Il conduttore comunica altresì all'ADA competente l'avvenuta estirpazione del vigneto entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi. In mancanza di tale comunicazione l'ADA competente procede d'ufficio alle verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio.

La verifica della realizzazione del reimpianto anticipato e dell'avvenuta estirpazione del vigneto è effettuata mediante un controllo in loco sul 100% delle notifiche pervenute. Il controllo è eseguito entro 90 giorni dalla data delle comunicazioni di reimpianto/estirpazione e comporta la verifica delle caratteristiche delle superfici vitate realizzate e dell'avvenuta estirpazione tenuto conto dell'autorizzazione rilasciata dall'ADA competente.

Per ogni controllo in loco i funzionari incaricati redigono apposita relazione di controllo nel rispetto delle disposizioni previste dall'*art. 80* del sopra citato *Regolamento di attuazione*.

Detta relazione è notificata al conduttore interessato ai fini dell'aggiornamento del proprio *Fascicolo aziendale*.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, la superficie vitata non estirpata è considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'articolo 85 *octies*, paragrafo 1 del *Regolamento* e quindi è disposta l'estirpazione a spese del conduttore, è esclusa la garanzia fideiussoria nonché applicata la sanzione prevista per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 1 settembre 2008 di cui al successivo paragrafo 5 "Superfici vitate illegalmente impiantate".

Sulla base delle risultanze dei controlli in loco, l'ADA provvede allo svincolo/escussione della garanzia fideiussoria.

L'ADA competente conserva una registrazione delle domande di reimpianto anticipato e dei relativi provvedimenti adottati.





• **Riconversione varietale mediante sovrainnesto**

Un vigneto esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto, la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco delle varietà idonee alla coltivazione.

Il conduttore che intende effettuare un sovrainnesto di superfici vitate deve preventivamente presentare richiesta all'ADA competente allegando la documentazione indicata nella stessa.

In deroga a detto obbligo il conduttore può presentare una comunicazione di avvenuto sovrainnesto entro la fine della campagna vitivinicola in cui è stata realizzata detta operazione. Qualora dall'accertamento svolto dall'ADA competente risultino irregolarità del vigneto già esistente e/o del materiale di propagazione usato per l'innesto, inteso come varietà e caratteristiche fitosanitarie, il vigneto oggetto dell'intervento effettuato è considerato non conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa all'OCM vino. Detta irregolarità comporta il divieto di commercializzazione delle uve prodotte.

La superficie vitata oggetto del sovrainnesto deve risultare nello schedario viticolo regionale e nel *Fascicolo aziendale* del conduttore ed è determinata sulla base della definizione riportata nel D.M. 26 luglio 2000, art. 1, comma 6).

L'ADA competente effettua il controllo amministrativo sul 100% delle richieste/comunicazioni di sovrainnesto presentate. Il controllo riguarda:

- la verifica dell'esistenza del vigneto da sovrainnestare sulla base dei dati dello schedario viticolo regionale e delle banche dati alfanumeriche e grafiche che costituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- la verifica che la superficie vitata oggetto di sovrainnesto non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

L'ADA competente esperisce gli opportuni accertamenti e concede, sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria ed entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'autorizzazione alla riconversione varietale mediante il sovrainnesto. Nel caso di comunicazione post operam, l'ADA competente rilascia la presa d'atto della conformità con la normativa vigente della riconversione varietale effettuata.

In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della richiesta/comunicazione l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

In caso in cui è stata effettuata la richiesta preventiva di riconversione varietale il sovrainnesto deve essere eseguito entro il termine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stato autorizzato. Il conduttore che intenda effettuare il sovrainnesto oltre il suddetto termine deve presentare un'altra domanda di riconversione varietale mediante sovrainnesto.

Prima dell'autorizzazione al sovrainnesto sono effettuati controlli in loco su un campione pari al 5% delle domande pervenute mensilmente.

Il controllo in loco comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di sovrainnesto;
- la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Ai fini dell'aggiornamento del potenziale viticolo aziendale, il conduttore è tenuto a notificare all'ADA competente la realizzazione del sovrainnesto, entro il termine della campagna in cui è stato realizzato il sovrainnesto.



Sono previsti controlli in loco sul 100% delle superfici vitate oggetto di sovrainnesto. Il controllo è eseguito entro 90 giorni dalla data della notifica/comunicazione e comporta la verifica delle superfici vitate sovrainnestate.

L'ADA competente conserva una registrazione delle domande di sovrainnesto, dei relativi provvedimenti adottati e delle notifiche di sovrainnesto.

4.2.C) Diritti di impianto prelevati dalla Riserva regionale

Al fine di mantenere e migliorare la gestione del Potenziale produttivo viticolo, la regione Lazio ha istituito, con D.G.R. n. 431/2001 in applicazione dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99, la *Riserva regionale* di diritti di impianto, che ai sensi dell'art. 85 *undecies* del *Regolamento* viene mantenuta con la dotazione dei diritti oggi esistenti.

La *Riserva regionale* dei diritti d'impianto dei vigneti è disciplinata dagli articoli 85 *undecies* e *duodecies* del *Regolamento* e dall'articolo 65 del *Regolamento* di attuazione.

Alla *Riserva regionale* confluiscono gratuitamente:

- a) diritti di impianto prelevati dalla *Riserva* non utilizzati dal conduttore a cui sono stati assegnati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
- b) diritti di reimpianto concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999 e non esercitati entro la fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella in cui i vigneti sono stati estirpati;
- c) diritti di reimpianto acquistati ma non esercitati entro il termine previsto;
- d) diritti di reimpianto conferiti alla *Riserva* da parte dei produttori. La Regione stabilisce le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato, a partire da risorse regionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

La Regione può concedere i diritti a partire dalla *Riserva*:

- a) a titolo gratuito ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale, che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda;
- b) dietro corrispettivo da versare alla Regione Lazio da parte dei produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Nell'utilizzazione dei diritti di impianto della *Riserva regionale* dovrà altresì essere garantito che:

- a) l'ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda di mercato;
- b) le rese siano rappresentative delle rese medie della Regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

I diritti di impianto concessi a partire dalla *Riserva regionale* che non sono stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella *Riserva* stessa ai sensi dell'art. 85 *duodecies*, paragrafo 3 del *Regolamento*. A tal fine la Regione conferisce alla *Riserva*, i diritti scaduti o revocati con Provvedimento Dipartimentale.

I diritti di impianto della *Riserva regionale* si estinguono se non sono assegnati entro la quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono in essa confluiti.

La Regione, con apposito atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei diritti di impianto della *Riserva regionale*. In particolare in tale provvedimento sono definiti i beneficiari, le modalità di assegnazione, nonché i criteri per determinare l'importo del corrispettivo da versare alla Regione Lazio da parte dei produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi di mercato in conformità all'art. 85 *duodecies* del *Regolamento*.





La Regione conserva una registrazione dei diritti di impianto prelevati dalla *Riserva* e degli eventuali corrispettivi pagati per la concessione degli stessi.

Le somme introitate dalle cessioni dei diritti di impianto prelevati dalla *Riserva regionale* sono destinati ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo nonché per attività di promozione e qualificazione del settore vitivinicolo regionale.





5. SUPERFICI VITATE ILLEGALMENTE IMPIANTATE

La regione Lazio ha provveduto con Regolamento regionale N. 20 del 30/09/2009 (*pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 al "Bollettino Ufficiale" n. 37 del 7 ottobre 2009*) all'approvazione di norme relative all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali come riportato nel *Regolamento* agli articoli 85 bis, 85 ter, 85 quater, 85 quinqes, e 85 sexies ed agli articoli 55, 56 e 57 del *Regolamento di attuazione*.

Le disposizioni di cui al regolamento regionale sopra citato non si applicano ai produttori che detengono superfici vitate complessivamente pari o inferiori a 0,1 ha, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli siano destinati esclusivamente al consumo familiare dei produttori stessi.



6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E ALLE NUOVE ISCRIZIONI DELLE SUPERFICI VITATE NELLO SCHEDARIO VITICOLO REGIONALE

6.a) Al fine di aggiornare la base dati dello schedario viticolo regionale i conduttori di superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino hanno l'obbligo di comunicare alle ADA competenti le seguenti variazioni:

- a) i cambi di conduzione dell'intera azienda viticola o di singole unità vitate (vendita, successione, donazione, affitto, ecc.);
- b) le variazioni dei dati anagrafici del conduttore, dei riferimenti catastali (frazionamenti, ecc.), dei dati delle unità vitate (sesto di impianto, vitigno, forma di allevamento, ecc.);
- c) le variazioni al potenziale viticolo aziendale finalizzate all'allineamento delle superfici vitate con il *Fascicolo aziendale* o per la correzione di errori materiali.

6.b) Sono altresì obbligati a dichiarare le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino:

- a) i conduttori che intendono presentare la dichiarazione delle superfici vitate oltre i termini stabiliti dal D.M. 26 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni e quindi soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla legge regionale 2 marzo 2005, n.13;
- b) i produttori che, avendo iniziato la conduzione di superfici vitate dopo il 1 settembre 2000, intendono presentare per la prima volta la dichiarazione delle superfici vitate.

Il conduttore deve altresì aver aggiornato il *Fascicolo aziendale* ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99.

6.c) L'ADA competente effettua il controllo amministrativo sul 100% delle richieste di variazione del potenziale di cui al paragrafo 6.a).

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo amministrativo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, con l'aggiornamento del potenziale produttivo aziendale.

6.d) Sul 100% delle richieste di variazione del potenziale di cui al paragrafo 6.b), l'ADA competente effettua controlli amministrativi e in loco. Il controllo amministrativo riguarda la verifica sulla completezza e correttezza della documentazione prevista.

Durante il controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo in loco, effettuato entro 90 giorni dalla data della domanda, comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto;
- la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

In base alle risultanze del controllo in loco, l'ADA competente provvede ad aggiornare lo schedario viticolo regionale, previa verifica del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla legge regionale 2 marzo 2005, n.13 prevista nei casi di cui al paragrafo 6.b), lettera a).

A conclusione del procedimento copia della dichiarazione delle superfici vitate è inviata al conduttore.



7. DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VARIETA' PER UVE DA VINO

La classificazione riguarda le varietà ammesse alla produzione di uva da vino nella regione Lazio.

Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, colore della bacca e sinonimi.

Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'articolo 120 bis del *Regolamento* ed all'Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ai fini della coltivazione, le varietà di vite per uva da vino sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini che rivestono in alcune provincie una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.

Nella regione Lazio sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969.

Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono indicati anche eventuali altri usi consentiti nella medesima zona di produzione:

- varietà per uva da tavola;
- varietà per la produzione di acquavite da vino;
- varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
- varietà per la produzione di vino da uve stramature;
- varietà per la produzione di aceto balsamico;
- altri usi.

Sono escluse dalla coltivazione le seguenti varietà:

Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.



7.1 Classificazione delle varietà di vite

Le varietà di vite da vino coltivate nella regione Lazio sono assegnate ad una delle seguenti classi:

a) Varietà idonee alla coltivazione:

sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite coltivate, ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità;

b) Varietà in osservazione:

sono varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione. I prodotti ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica;

c) Varietà eliminate dalla classificazione:

sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.

Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione o in osservazione. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.

Le superfici piantate con varietà per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare.

7.2 Riconoscimento ed inserimento di nuove varietà di vite nel Registro Regionale delle viti idonee alla produzione di uva da vino

Possono promuovere il riconoscimento di una nuova varietà di vite, aziende vitivinicole singole o associate, Enti di Assistenza Tecnica, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché l'A.R.S.I.A.L..

Il riconoscimento d'idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di cui alla DGR n. 676 del 30/07/2004, per un periodo di almeno tre vendemmie.

Dette prove attitudinali devono essere preventivamente comunicate all'Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione regionale agricoltura. Tale comunicazione dovrà contenere elementi inerenti le varietà da provare, l'entità della superficie interessata, l'ubicazione catastale del vigneto, il soggetto promotore nonché il responsabile scientifico delle prove attitudinali.

Entro 60 giorni da detta comunicazione l'Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione regionale agricoltura da comunicazione di assenso o di diniego alle prove attitudinali comunicate.

Al termine delle prove attitudinali, ed al fine di inserire la nuova varietà nel Registro regionale i soggetti promotori al riconoscimento presentano richiesta all' Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura, allegando tutta la documentazione relativa alle prove attitudinali condotte ed i risultati ottenuti, indicando inoltre l'istituzione ed il responsabile scientifico che ha curato tali prove. I risultati delle prove sono valutate da una apposita commissione tecnico – scientifica, allo scopo costituita e nominata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale.

Sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione tecnico – scientifica, con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Economico, si procederà all'inserimento della nuova varietà nel Registro e all'aggiornamento del medesimo.

Il registro è tenuto e gestito presso la Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Sottini



Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore attualmente vigente.

